COMUNE DI FURCI SICULO

Città Metropolitana di Messina

C.A.P. 98023 PIVA 00361970833 TEL FAX 0942/794122

GEMELLAIO CON OCTEVILLE SUR MER (F)

ORDINANZA

N. 40 DEL 29/04/2025

OGGETTO:

Istituzione aree riservate alla sosta dei residenti ed aree regolamentate a "disco orario" ai sensi dell'art. 7 del D. Legs. 30.04.1992 nr. 285 e s.m.i. in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale nr. 113 del 24.04.2025. Periodo 01.06.2025 – 30.09.2025

IL SINDACO

PREMESSO che:

-) l'art. 5 del codice della strada – D. Legs. 30.04.1992 nr. 285 e s.m.i., rubricato "*regolamentazione della circolazione in generale*", stabilisce espressamente, al comma 3°, che "*i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli artt. 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali*";

-) l'art. 6 comma 5° della sopraindicata normativa prevede e specifica, altresì, che le ordinanze di che trattasi sono emanate: "*a) per le strade e autostrade statali, dal capo dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S. competente per territorio; b) per le strade regionali, dal presidente della giunta; c) per le strade provinciali, dal presidente della provincia; d) per le strade comunali e le strade vicinali, dal sindaco*";

-) l'art. 7 del codice della strada – D. Legs. 30.04.1992 nr. 285 e s.m.i., rubricato "*regolamentazione della circolazione nei centri abitati*", prevede espressamente la possibilità per i Comuni, nei centri abitati, di poter "*stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade*";

RILEVATO che il citato art. 7 del D. Legs. nr. 285/1992 e s.m.i. prevede inoltre che: -) "*I comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della Giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati*" (comma 9); "*nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso*" (comma 11);

CONSIDERATO che:

-) un tratto della S.S. 114 denominata "Via IV Novembre" è disciplinato, sul lato sx (direzione di marcia Me – Ct), come area di sosta a pagamento;

-) il Comune di Furci Siculo, nel periodo estivo, è interessato da un forte incremento turistico con conseguente aumento delle esigenze di parcheggio e di sosta veicolare;
-) nell'ambito delle iniziative relative alla viabilità e alla circolazione stradale, è emersa la necessità di individuare e disciplinare appositi spazi di sosta da riservare ai residenti in quelle arterie viabili che, in considerazione delle loro caratteristiche plano – altimetriche - dimensionali, presentano delle difficoltà nel reperimento di aree di sosta (ed anche in considerazione del fatto che si trovano in zone del centro abitato, limitrofe alle aree riservate alla sosta a pagamento, e, in un caso, trattasi di arteria viabile del centro, senza uscita, costituente unico accesso carrabile verso la locale stazione ferroviaria);
RILEVATO che:
-) la regolamentazione delle aree di sosta in alcune arterie viabili, con riserva ai residenti, può risultare un mezzo per superare le criticità e soddisfare le attuali e reali esigenze relative al traffico e alla circolazione;
-) tale intervento garantisce anche un miglioramento della qualità della vita cittadina e viene armonizzato con l'istituzione di zone regolamentate a "disco orario" (Fig. II 172 – art. 125 Reg. att. C.d.s.);

VISTA la Deliberazione della G.C. nr. 113 del 24.04.2025 con la quale è stato emanato atto di indirizzo per l'istituzione di aree riservate alla sosta dei residenti ed aree regolamentate a "disco orario" ai sensi dell'art. 7 del D. Legs. 30.04.1992 nr. 285 e s.m.i. per il periodo temporale compreso tra il 01.06.2025 ed il 30.09.2025 come di seguito meglio specificato:

Aree di sosta riservate ai veicoli dei cittadini residenti e/o aventi titolo, salvo diversa segnalazione, nelle seguenti vie:

- S. Quasimodo – G. Carducci – G. Verga – L. Pirandello – G. Pascoli – F. Petrarca – Caio Duilio (lato monte) - Indipendenza – Venezia – N. Sauro – Roma – Milano – Furcesi d'America – Firenze – N. Tommaseo – M. D'Azeglio (Stazione FS) – F. Donsì - D. Alighieri – Del Progresso – Della Verdura – Della Luce – Risorgimento – Castello – Largo Puzzolo – IV Novembre – Regnante- Via A. Spinelli tratto compreso tra il civico 24 e il civico 30 ambo i lati.

Aree di sosta regolamentate a "disco orario" (Fig. II 172 – art. 125 Reg. att. C.d.s.,), salvo diversa segnalazione, nelle seguente vie:

- Zona a disco orario – 1 h. - (dalle 09:00 alle 13:00) + (dalle 16:00 alle 21:00)
  Via C. Duilio (lato mare).
- Zona a disco orario – 2 h. - (dalle 09:00 alle 13:00) + (dalle 16:00 alle 21:00)
  Parcheggio Cavea "Furci Verde" - Via Lungomare C. Garufi (lato monte e lato mare); in queste aree, i titolari muniti dell'apposito pass residenti e/o aventi titolo possono liberamente sostare senza la limitazione temporale imposta dal "disco orario";

Area di parcheggio libero all'interno del campo Sportivo L. Papandrea dal 01 giugno al 21 agosto 2025;

- lo Statuto Comunale;
- il vigente "Nuovo Codice della Strada" approvato con D. Legs. 30 aprile 1992, n. 285;
- il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- il T.U.E.L. - D. Lgs. nr. 267/2000 e s.m.i.;
- il vigente O.EE.LL. della Regione Siciliana.

ORDINA

per i motivi meglio specificati nel preambolo del presente provvedimento, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale nr. 113 del 24.04.2025, per il periodo temporale compreso tra il 01.06.2025 e il 30.09.2025, di istituire:

Aree di sosta riservate ai veicoli dei cittadini residenti e/o aventi titolo, salvo diversa segnalazione, nelle seguenti vie:

- S. Quasimodo – G. Carducci – G. Verga – L. Pirandello – G. Pascoli – F. Petrarca – Caio Duilio (lato monte) - Indipendenza – Venezia – N. Sauro – Roma – Milano – Furcesi d'America – Firenze – N. Tommaseo – M. D'Azeglio (Stazione FS) – F. Donsì - D. Alighieri – Del Progresso – Della Verdura – Della Luce – Risorgimento – Castello – Largo Puzzolo – IV

Novembre – Regnante- Via A. Spinelli tratto compreso tra il civico 24 e il civico 30 ambo i lati.

Aree di sosta regolamentate a "disco orario" (Fig. II 172 – art. 125 Reg. att. C.d.s.,), salvo diversa segnalazione, nelle seguente vie:

- Zona a disco orario – 1 h. - (dalle 09:00 alle 13:00) + (dalle 16:00 alle 21:00) Via C. Duilio (lato mare).
- Zona a disco orario – 2 h. - (dalle 09:00 alle 13:00) + (dalle 16:00 alle 21:00) Parcheggio Cavea "Furci Verde" - Via Lungomare C. Garufi (lato monte e lato mare); in queste aree, i titolari muniti dell'apposito pass residenti e/o aventi titolo possono liberamente sostare senza la limitazione temporale imposta dal "disco orario";

Area di parcheggio libero all'interno del campo Sportivo L. Papandrea dal 01 giugno al 21 agosto 2025;

****

Nelle aree di sosta riservate ai veicoli dei cittadini residenti, si applicano le seguenti disposizioni:

Art. 1: Oggetto

La presente disposizione ha per oggetto la regolamentazione della disciplina della sosta nelle aree riservate ai veicoli dei residenti e/o aventi titolo e le modalità di rilascio e di utilizzo dei permessi di sosta.

Art. 2: Definizioni

Spazio di sosta pubblico: area pubblica riservata alla sosta dei veicoli;

Residente: persona fisica che ha la residenza anagrafica nel Comune di Furci Siculo; ai fini del rilascio dei permessi di cui al presente provvedimento, si intendono aventi titolo al rilascio del pass anche coloro che pur non avendo la residenza anagrafica: 1) hanno il domicilio nel Comune di Furci Siculo (attestato da contratto di locazione o altra documentazione); 2) sono titolari di una attività commerciale e/o di un esercizio pubblico [nel caso di attività con un numero di dipendenti superiore alle 5 (cinque) unità, potrà essere richiesto un secondo pass]; 3) sono dipendenti comunali (con possibilità di utilizzo del pass limitatamente all'orario di lavoro).

Permesso di sosta per i veicoli di proprietà dei residenti: autorizzazione rilasciata dal Settore Polizia Municipale con le modalità riportate nel successivo dell'art. 4.

ZPRU (Zona a particolare rilevanza urbanistica): area/zona così come definite di tipo "A" dall'art. 2 del D.M. Lavori Pubblici 1444 del 02.04.1968 ovvero di rilevanza urbanistica. Tale zona può essere individuata nell'ambito del centro urbano, a ridosso della zona a pagamento, fornendo una particolare regolamentazione della circolazione veicolare. In tale area, proprio per la caratteristica urbanistica, tenuto conto degli spazi insufficienti per il parcheggio dei veicoli, sono stati istituiti stalli di sosta riservati ai residenti.

Art. 3

Istituzione ed individuazione delle aree di sosta riservate ai veicoli dei residenti e/o aventi titolo

Le vie del centro cittadino ove istituire le aree di sosta per i veicoli dei residenti e/o aventi titolo, salvo diversa segnalazione, sono le seguenti:

S. Quasimodo – G. Carducci – G. Verga – L. Pirandello – G. Pascoli – F. Petrarca – Caio Duilio (lato monte) - Indipendenza – Venezia – N. Sauro – Roma – Milano – Furcesi d'America – Firenze – N. Tommaseo – M. D'Azeglio (Stazione FS) – F. Donsì - D. Alighieri – Del Progresso – Della Verdura – Della Luce – Risorgimento – Castello – Largo Puzzolo – IV Novembre – Regnante- A. Spinelli tratto compreso tra il civico 24 e il civico 30 ambo i lati.

Nelle predette arterie viabili, gli spazi di sosta pubblici sono riservati ai cittadini residenti titolari di apposito pass e a coloro che, pur non avendo la residenza anagrafica, beneficiano della titolarità degli appositi permessi di sosta.

Eventuali variazioni, quali l'individuazione di nuove zone destinate alla sosta dei residenti e/o aventi titolo o l'eliminazione di altre, avverrà tramite successivo provvedimento

Art. 4: Modalità di rilascio dei permessi di sosta

Ciascun nucleo familiare residente e/o aventi titolo_ha diritto ad un massimo di due permessi di sosta per nr. 2 (due) autovetture; ogni pass verrà rilasciato previo pagamento della somma di €. 5,00 cadauno.
La richiesta dei permessi di sosta dovrà essere presentata da un componente del nucleo familiare e dovrà essere redatta su un apposito modulo compilato in ogni sua parte ed accompagnata da copia della carta di circolazione dei veicoli per i quali il permesso viene richiesto attestante la proprietà del veicolo o altro documento che attesti il diritto di utilizzo del veicolo a titolo di leasing o noleggio.
La richiesta dovrà essere presentata presso il Settore Polizia Municipale.
I permessi vengono rilasciati, fatte salve le verifiche necessarie, con consegna di un contrassegno di autorizzazione alla sosta dei residenti per ciascun veicolo autorizzato.
I permessi già rilasciati per le annualità 2021, 2022 ,2023 e 2024 continuano ad essere validi.

Art. 5: Modalità di utilizzo dei permessi

I permessi di sosta negli spazi pubblici riservati ai veicoli dei residenti e/o aventi titolo non costituiscono in alcun modo assegnazione, ma danno esclusivamente la possibilità di usufruirne nei limiti dei posti liberi disponibili.
Il contrassegno di autorizzazione alla sosta dei residenti e/o aventi titolo riporterà un apposito numero identificativo e dovrà essere apposto/esibito sul parabrezza del veicolo autorizzato; esso decade automaticamente in caso di vendita o perdita di possesso del veicolo autorizzato.
Il contrassegno dà anche la possibilità di sostare liberamente, nelle giornate di domenica e festivi, nelle aree riservate alla sosta a pagamento.

Art. 6: Controllo sull'uso dei permessi

Il controllo sul corretto uso dei permessi di sosta residenti e/o aventi titolo e sulle violazioni derivanti dalla indebita occupazione da parte di veicoli non autorizzati degli spazi di sosta pubblici riservati ai residenti verrà effettuato dagli organi di polizia stradale individuati negli artt. 11, 12 e 12 bis del codice della strada.

Art. 7: Sospensione della sosta

In caso di pulizia delle strade, manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse e degli impianti tecnologici posti nel sottosuolo, esecuzione di lavori in genere, intransitabilità della zona dovuta a calamità naturali, potrà essere disposto il divieto di sosta fino ad ultimazione lavori o cessata emergenza.
Sono fatte salve le ordinanze del Sindaco che, per eccezionali esigenze istituzionali, vietano temporaneamente l'uso dei posti assegnati ai residenti ai sensi degli articoli 50 e 54 del D.Legs. 18 agosto 2000 nr. 267 "T.U.EE.LL." e degli articoli 7 e seguenti del Nuovo Codice della Strada.

Art. 8: Responsabilità

Le aree di sosta riservate ai residenti non sono oggetto di custodia; pertanto, nessun danno ai veicoli potrà essere imputato alla Pubblica Amministrazione.

Art. 9: Recesso dell'autorizzazione

L'utente che non intende mantenere il diritto di parcheggio nelle zone riservate dovrà darne comunicazione all'Ufficio preposto restituendo il contrassegno.
Il recesso è facoltativo per ragioni personali mentre è obbligatorio qualora l'utente non abbia più titolo al contrassegno (ad esempio: cambio di residenza).
In qualunque momento l'Amministrazione Comunale, con provvedimento motivato, potrà revocare la validità del contrassegno, prima della scadenza naturale, informandone il titolare, a mezzo raccomandata A/R – Mail/Pec.

Art. 10: Furto o smarrimento dell'autorizzazione

In caso di furto o smarrimento, il titolare dovrà presentare denuncia alla autorità di pubblica sicurezza.
Per il rilascio del duplicato a seguito di furto o smarrimento del documento dovrà essere presentata domanda in carta semplice con allegata denuncia presentata alle autorità giudiziarie e documento di riconoscimento in corso di validità.
Il duplicato sarà rilasciato previo pagamento della somma di €. 5,00

Art. 11: Deroghe

Nelle arterie viabili oggetto delle presente disposizioni, è comunque consentita la sosta a: -) veicoli contraddistinti dall'apposita simbologia di: Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Polizia Provinciale, Corpo Forestale, Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco, Protezione Civile,

Forze Armate; -) veicoli delle Amministrazioni Pubbliche contraddistinti da evidenti simboli sulla carrozzeria per compiti d'istituto; -) veicoli condotti da soggetti incaricati o dipendenti di Uffici Giudiziari, purché aventi esposto apposito contrassegno rilasciato dall'Autorità competente, per compiti d'istituto; -) veicoli di soggetti pubblici istituzionali nell'espletamento delle attività d'istituto di cui al comma 5 bis dell'art. 201 del Codice della Strada, individuati con decreto ministeriale; -) veicoli di soccorso sanitario contraddistinti da apposita simbologia e dotati di dispositivi di emergenza; -) veicoli in uso alla Guardia Medica purché contraddistinti dall'apposita simbologia; -) veicoli adibiti all'assistenza tecnica a strutture o macchinari connessi alla salute, purché contraddistinti dall'apposita simbologia; -) veicoli destinati alla raccolta di rifiuti soldi urbani, liquami, raccolta differenziata e per la pulizia stradale, purché contraddistinti dall'apposita simbologia; -) veicoli destinati alle riparazioni stradali e relativi sottoservizi purché contraddistinti dall'apposita simbologia; -) veicoli dei concessionari dei servizi pubblici essenziali per l'espletamento dei rispettivi servizi (servizi postali, di telecomunicazione, di erogazione di acqua ed energia), individuati da evidenti simboli apposti sulla carrozzeria; -) veicoli delle ditte che effettuano il recapito di prodotti postali, purché contraddistinti da apposita simbologia

Art. 12: Sanzioni

Eventuali manomissioni o falsificazioni del contrassegno saranno punite a norma di legge.

Ogni violazione alle norme dettate dal presente provvedimento comporterà la decadenza dell'autorizzazione.

Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato, sono punite ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D. Legs. nr. 285/1992) e relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. nr. 495/1992) per ciò che concerne le soste irregolari.

Per le restanti violazioni vengono applicate le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art.7-bis, comma 1 del T.U.E.L. (D. Legs. nr. 267/2000).

Art. 13: Norme Finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia in quanto compatibili.

Per il periodo di vigenza della presente Ordinanza, i segnali istituiti con precedenti Ordinanze Sindacali e/o Dirigenziali in contrasto con le disposizioni contenute nel presente provvedimento si intendono revocate.

Art. 14: Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore con l'installazione e l'esposizione dei segnali stradali verticali previsti dal Regolamento di attuazione del vigente Codice della Strada e delle relative figure.

****

Per il periodo di vigenza della presente Ordinanza, ogni precedente provvedimento in contrasto con le presenti disposizioni si intende integralmente revocato.

DISPONE

La trasmissione del presente provvedimento:

- all'Albo Pretorio per la prescritta pubblicazione;
- all'Area Tecnica e al Settore Vigilanza – Settore Vigilanza, ognuno per le proprie competenze;
- al Comando Stazione Carabinieri di Santa Teresa di Riva;
- alla Prefettura – U.T.G. di Messina;
- all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento dell'Ambiente – Area 2 Demanio Marittimo;
- alla Città Metropolitana di Messina

AVVERTE

che, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 07.08.1990 nr. 241 e s.m.i., avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 06.12.1971 nr. 1034 e s.m.i., chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 (sessanta) gg. dalla pubblicazione, per violazione di legge, incompetenza o per eccesso di potere al T.A.R. di Catania ovvero entro 120 (centoventi) giorni al Presidente della Regione Siciliana.

IL SINDACO
Dott. Matteo G. Francilia